

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE**

La XI Commissione,

rilevato che:

nell'attuare la delega della n. 335 del 1995, il decreto legislativo n. 564 del 1996 ha disposto che « in caso di malattia, per tutti i lavoratori dipendenti, ancorché fruanti di retribuzione intera o ridotta, i periodi di assenza oltre il limite del dodicesimo mese vengono valutati ai fini pensionistici al 50 per cento; tale disposizione non si applica ai malati terminali »;

si tratta di una disposizione che — in mancanza di interpretazioni diverse da parte dell'Inps, dell'Inpdap e dei ministeri vigilanti — deve essere ormai intesa come riferita sia all'anzianità contributiva utile per il calcolo delle pensioni sia al numero di contributi necessario per il raggiungimento del requisito per il diritto alla pensione;

tra i criteri che il Governo doveva seguire nell'emanazione di norme « intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, ricongiunzione e riscatto », la disposizione di delega aveva inserito « l'armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con particolare riferimento anche alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia... » (articolo 1, comma 39, legge 8 agosto 1995, n. 335);

la disposizione di delega non faceva altro che recepire l'intesa, raggiunta nel corso della trattativa tra Governo e sindacati dell'inverno 1995 per la riforma delle pensioni, per superare il limite massimo delle 52 settimane di accredito di contributi figurativi relativi a periodi di malattia. Si trattava di una limitazione particolarmente odiosa in quanto riguardava esclusivamente i lavoratori del settore privato

inquadri come operai. Tutti i lavoratori del settore pubblico, infatti, come anche gli impiegati del settore privato, in caso di malattia hanno sempre avuto la garanzia della retribuzione, con relativa contribuzione obbligatoria, e non hanno quindi mai avuto necessità di ricorrere alla contribuzione figurativa: solo gli operai del settore privato, esaurito il « monte » di contribuzione figurativa disponibile nel limite di 52 settimane per l'intera vita, rimanevano scoperti di contribuzione per i periodi corrispondenti oltre la cinquantaduesima settimana;

si trattava di una scopertura parziale perché, oramai dalla metà degli anni Settanta, quasi tutti i contratti prevedono che, in caso di malattia di un operaio, l'impresa corrisponda la differenza tra l'indennità economica di malattia corrisposta dall'Inps (prima Inam) e la retribuzione normale. Essendo la contribuzione obbligatoria, relativa alla quota di retribuzione integrativa che l'operaio percepisce anche durante la malattia, sufficiente a coprire l'intera settimana ai fini del diritto alla pensione, il danno oltre la cinquantaduesima settimana si limitava solo al calcolo della pensione: non essendoci più copertura figurativa, nella media utile per la base pensionabile poteva entrare solo la quota di contribuzione obbligatoria relativa alla retribuzione ridotta;

tuttavia, finché la ricerca delle retribuzioni per la base pensionabile si limitava agli ultimi 5 (e anche quando si arriverà fino a 10) anni, era sempre possibile collocare tutte le 52 settimane di contribuzione figurativa disponibili dentro i periodi di riferimento per la retribuzione media settimanale (RMS), lasciandone fuori gli eventuali periodi a retribuzione ridotta perché privi di contribuzione figurativa. Invece, per i lavoratori con meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992 (per non parlare dei nuovi assunti a tale data e di quelli che andranno in pensione con l'intero calcolo contributivo) questo limite cominciava già ad esplicare i suoi effetti nefasti, a cominciare dai primi trattamenti per invalidità liquidati sulla base

di una RMS calcolata sull'intera storia retributiva dal 1° gennaio 1988 e per cui si è, presumibilmente, in presenza di periodi di malattia più lunghi della media;

per questo era indispensabile sfondare il muro delle 52 settimane, obiettivo che è stato raggiunto anche se in modo non del tutto soddisfacente, perché il meccanismo escogitato riconosce solo i periodi posteriori al 1996 e si ferma comunque a 104 settimane;

dal momento che la delega prevedeva di funzionare « nell'ambito delle vigenti risorse finanziarie », ovvero senza aggravio di spesa sociale, il Governo ha pensato di compensare il costo dell'operazione di tutela degli operai privati con il risparmio ricavabile dall'abbassamento della tutela degli impiegati e dei lavoratori pubblici, ottenendo così (stando a voci raccolte nel periodo) anche un effetto disincentivante dell'assenteismo nel settore dell'impiego pubblico;

stanti gli equilibri finanziari esistenti, non ci sarebbe stato niente da dire se l'operazione si fosse limitata alla misura della pensione: i lavoratori che fino a quel momento non avevano mai subito nessuna conseguenza, in termini di importo della pensione, da periodi di assenza dal lavoro per malattia, per quanto lunghi e reiterati, avrebbero conservato un notevole vantaggio sugli operai, ma si sarebbero avvicinati alla loro condizione ponendo questi in grado di raddoppiare il periodo utile: e due anni di malattia comincia ad essere un periodo oltre il quale si pongono casi veramente rari, specie se si escludono i malati terminali, ed indirizzabili verso altre forme di tutela (trattamenti di invalidità, Inail, eccetera);

ma nel momento in cui i periodi di malattia oltre l'anno vengono computati la metà anche ai fini del diritto alla pensione, che era l'unico terreno su cui la parità tra operai e impiegati era stata già raggiunta, la disposizione si configura come vero e proprio peggioramento della disciplina attualmente in vigore, in maniera generalizzata (in tutte le gestioni e per tutte le

pensioni), in maniera ingiustificata rispetto all'obiettivo dell'armonizzazione e del reperimento della copertura finanziaria e tale da incidere fortemente sulla sistemazione delle pensioni di anzianità e anticipate nel periodo transitorio. Per di più il taglio non opera dopo la centoquattresima settimana, ovvero dopo il massimo raggiungibile, ma, in maniera del tutto incongruente, dopo la cinquantaduesima, in modo che anche chi usufruirà del massimo possibile di contribuzione figurativa, due anni, ne potrà utilizzare solo uno e mezzo per la pensione;

a norma dell'articolo 3, comma 22, della legge n. 335 del 1995, il Governo può emanare un altro decreto legislativo di correzione entro il 15 novembre 1997;

impegna il Governo:

a predisporre una apposita iniziativa per garantire la piena efficacia ai fini pensionistici dei periodi di malattia fino al limite dei 24 mesi.

(7-00349) « Sciacca, Bielli, Bolognesi ».

La I Commissione,

rilevato che è interesse primario assicurare regolarità nei flussi dei cittadini extracomunitari;

considerato che la legge n. 39 del 1990 e successivi provvedimenti amministrativi hanno preso in considerazione il soggiorno in Italia dei minori stranieri temporaneamente ammessi;

considerato che su tali basi normative, negli ultimi tempi, si è sviluppata in tutte le regioni del Paese una nuova forma di solidarietà che ha spinto molte famiglie, quasi sempre con figli e con spese totalmente a proprio carico, ad offrire una positiva esperienza di vita a bambini extracomunitari che vivono in condizioni difficili e disagiate;

rilevato che una recente direttiva della Presidenza del Consiglio limita a novanta giorni la durata della permanenza in

Italia di bambini extracomunitari, per i quali era precedentemente prevista una durata di cinque mesi;

rilevata l'opportunità di garantire il regolare svolgimento dei programmi già iniziati sulla base della normativa vigente, anche in considerazione del fatto che le famiglie ospitanti, le quali ignoravano la citata direttiva della Presidenza del Consiglio, hanno promesso di ospitare nuovamente i bambini per le feste di Natale, così come avveniva per il passato;

considerato che è in corso di esame presso l'Assemblea della Camera il disegno di legge n. 3240, recante disciplina dell'immigrazione e condizione dello straniero, già licenziato dalla I Commissione in sede referente;

ritenuto che in questo ambito legislativo potranno essere definiti i termini di una più compiuta disciplina della temporanea ammissione di minori stranieri nel territorio dello Stato;

tenuto conto che l'impegno di solidarietà delle famiglie italiane non ha e non deve avere l'obiettivo di scardinare i bambini dal proprio Paese,

impegna il Governo

ad operare con la massima tempestività perchè sia ripristinato il termine di soggiorno prima previsto, in modo da permettere ai bambini di ritornare in Italia per le feste di Natale, vivendo una esperienza ricca di affetto e di emozioni che certamente procurerà loro molta gioia;

ad individuare le modalità più opportune affinchè i bambini affidati alle famiglie che eventualmente non abbiano fatto regolare ritorno alle comunità di origine, siano a queste restituiti tenendo fede agli impegni espressamente presi.

(7-00350) « Scoca, Jervolino Russo ».